

Dettagli Scritto da Madera Ing. Vincenzo Ultima modifica: 15 Marzo 2022			
Impianti			
Ecobonus fotovoltaico 110%: incentivi e detrazioni 2022			
<i>Quali sono gli incentivi e i bonus per l'impianto fotovoltaico nel 2022. Novità Ecobonus 110% del decreto rilancio.</i>			
<i>Per tutto il 2022 2023 e 2024 è stata prorogata il bonus ristrutturazione che riguarda anche la fornitura e l'installazione dell'impianto fotovoltaico e di tutti i componenti. Difatti, la posa in opera dei pannelli fotovoltaici è un'operazione che ricade nella manutenzione straordinaria, condizione necessaria per accedere a questo tipo di detrazione fiscale.</i>			
<i>Molto più interessante è l'Ecobonus introdotto con il Decreto Rilancio che concede la detrazione il 110% delle spese sostenute. In pratica, ti viene restituito più di quanto spendi tramite delle detrazioni sulle tasse future. Partiamo proprio da questo:</i>			
Ecobonus 110%: interventi trainanti il fotovoltaico.			
Installare il solo impianto fotovoltaico non ti permette di accedere al 110%.			
<i>Se entro il 30 giugno 2022 terminerai almeno il 30% dei lavori, potrai aderire al Superbonus 110% su villette unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti fino al 31 dicembre 2022. Mentre, nel caso di condomini o edifici composti da 2 a 4 unità e intestate tutte al medesimo proprietario fino al 31 dicembre 2023. Addirittura, su questi immobili, potrai aderire al Superbonus stavolta al 75% per tutto il 2024, e al 70% per tutto il 2025. Usufruendo del Superbonus, potrai detrarre il 110% anche le spese effettuate per l'installazione di impianti fotovoltaici e i relativi accumuli, sia sulle prime che sulle seconde case, qualora tale intervento avvenga contestualmente a:</i>			
<i>interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Quindi dovresti isolare termicamente una parte dell'edificio o dell'appartamento qualora tu viva in un'unità con accesso indipendente! Puoi isolare le pareti esterne, i pavimenti a contatto con luoghi freddi (terreno o cantine) e la copertura.</i>			
<i>interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici. In questo caso si parla della sostituzione dell'impianto condominiale o della sola caldaia esistente con un qualcosa di più efficiente.</i>			
<i>interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici. Quindi, l'ultimo intervento trainante riguarda la sostituzione degli impianti di edifici unifamiliari con sistemi più all'avanguardia.</i>			
<i>Come ti accennavo, gli impianti fotovoltaici dovranno essere collegati alla rete pubblica. Quindi, non cercare di sovradimensionare l'impianto, in quanto la quota di energia prodotta che eccede i tuoi consumi andrà immessa nella rete pubblica.</i>			
<i>Dovrai cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati.</i>			
Secondo requisito: il salto di due classi energetiche.			
<i>Non ti sarà sufficiente realizzare uno di questi interventi per accedere al bonus fotovoltaico al 110%, ma dovrai migliorare anche la certificazione energetica APE del tuo edificio di almeno 2 classi. Ad esempio, qualora vivessi in una villetta in classe G, dovresti passare almeno alla E. La legge ti agevola in ciò: per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione 110%, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico, del fotovoltaico ecc.</i>			
<i>Facciamo un esempio. Immagina di isolare con il sughero metà delle superfici disperdenti del tuo edificio. Dal calcolo del termo-tecnico, l'operazione risulta insufficiente per ottenere il balzo di due classi. A quel punto, la legge ti permette di realizzare ulteriori interventi al fine di raggiungere l'obiettivo, tutti rientranti nel 110%. Ad esempio, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, di nuovi infissi, del portone blindato ecc. Insomma, in una maniera o nell'altra, dovresti farcela.</i>			
<i>Oltre alle unità residenziali, grazie al decreto semplificazioni di maggio 2021, potranno aderire all'incentivo anche gli edifici ricadenti nelle categorie: B/1, B/2 e D/4. L'agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile, A/8: Abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.</i>			
<i>Infine, per gli addetti ai lavori, il fotovoltaico, anche se non presente nella situazione attuale, deve essere considerato per determinare il salto di due classi. Ovviamente, se non viene accoppiato ad una pompa di calore elettrica contribuirà in maniera poco significativa al salto delle classi energetiche. Questo perchè, il fotovoltaico non è un servizio energetico, ma è a servizio dei vari impianti.</i>			
Ampliamento impianto esistente o su pertinenze			
<i>La supercircolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se:</i>			
<i>"In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente? Sì, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio."</i>			
<i>Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che il Superbonus spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.</i>			
<i>Infine, nella risposta 171 del 2021, l'agenzia delle Entrate, ha rilasciato una risposta positiva circa la possibilità di installare il fotovoltaico sul terreno/giardino di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.</i>			
<i>Ma attenzione, esistono dei tetti massimi di spesa:</i>			
Massimali Ecobonus 110%.			
<i>Per ogni unità immobiliare, al massimo potrai portare in detrazione:</i>			
Intervento	Abitazioni unifamiliari o con accesso indipendente	Edifici da 2 a 8 unità	Edifici con più di 8 unità

Isolamento termico	50.000€	40.000€	30.000€
Sostituzione impianto	30.000€	20.000€	15.000€
Impianti fotovoltaici	2.400 € per ogni kW di potenza nominale (max 48.000 €)		
Sistemi di accumulo	1.000 per ogni kWh (max 48.000 €)		

Come puoi notare, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi in ristrutturazione edilizia, urbanistica o nuova costruzione, ai sensi del DPR 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Facciamo un esempio, se dovessi installare un impianto da 3 kW con un accumulo di 4,8 kWh, il tetto massimo di spesa per il fotovoltaico sarà pari a $2.400 \times 3 + 1000 \times 4,8 = 12.000$ €. Mentre per l'isolamento e l'impianto di riscaldamento, il massimale varia in base alla "consistenza dell'edificio".

Questa detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Attenzione, nel caso che l'impianto fotovoltaico venga trainato solo dal Sismabonus, ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 917/86, il massimale di spesa è il medesimo del bonus casa/sismabonus. In pratica, tutte le spese ricadenti nel bonus casa/sismabonus/fotovoltaico avranno come massimale 96.000 € per ogni unità immobiliare. Il massimale di 48.000 € si sblocca solo nel caso che l'intervento trainante sia il cappotto o l'installazione di generatore (Decreto Rilancio, ecobonus 110%).

Come chiarito dalla circolare 24/E, se l'impianto è al servizio del condominio, il limite massimo di potenza installabile è di 20 kW, riferito all'edificio condominiale. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito alla singola unità.

[Per approfondire, ti consiglio la lettura dell'articolo sull'Ecobonus 110%.](#)

I vecchi pannelli fotovoltaici possono essere sostituiti o modificati con aggiunta delle batterie?

Secondo la circolare 30 e del 2020 è possibile potenziare l'impianto. E' possibile inoltre realizzare un secondo impianto autonomo. In entrambi i casi la contabilizzazione dovrà essere separata, in quanto i nuovi pannelli non possono aderire ad altri incentivi, come il conto energia.

Per quanto attiene la sostituzione dell'esistente, non ci sono chiarimenti. Nell'art. 119 del Decreto Rilancio, si parla comunque di installazione e non di sostituzione. Detto questo, in maniera cautelativa, direi che non è possibile sostituire i pannelli, ma solo integrare con nuovi pannelli.

Anche per quanto attiene le batterie di accumulo non è presente alcun chiarimento. Personalmente, li farei rientrare nell'incentivo solo in caso di integrazione.

Pannelli su edificio adiacente

Secondo la risposta n. 614/2021 dell'Agenzia delle Entrate, è possibile fruire del Superbonus 110% anche per le spese relative all'installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.

Intervento condominiale: fotovoltaico anche a servizio di appartamenti privati?

Circolare 30e/2020: se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) è possibile beneficiare del Superbonus anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della singola unità immobiliare. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo. Il limite massimo di potenza per l'intervento trainato di installazione di un impianto fotovoltaico è di 20 kW per unità abitativa o di 20 kW qualora fosse a servizio delle parti comuni dell'edificio.

Ne segue che l'impianto può essere connesso sia al POD (codice che identifica l'utenza) delle parti comuni, sia al POD della singola utenza.

Inoltre, secondo la circolare 30e, se l'impianto fosse al servizio del condominio, il limite di 20 KW sarebbe riferito all'edificio condominiale. Se invece l'impianto fosse al servizio delle singole unità abitative tale limite andrebbe riferito alla singola unità.

Bonus ristrutturazioni 50%

Qualora non potessi sfruttare il 110%, non scoraggiarti. Attraverso il bonus ristrutturazioni, l'Agenzia delle Entrate, nell'arco di 10 anni, ti restituirà il 50 % di quanto hai speso. Capisco che il 50 non è il 110, ma meglio di niente..

Ti faccio un esempio. Immagina di acquistare e posare un impianto da 3Kw e di spendere 10.000 €. L'Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50 % in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia, non ti verserà sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €), ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in 10 rate annuali. In pratica, ogni anno pagherai 500 € di tasse in meno.

Il limite massimo di spesa per il bonus fotovoltaico è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Questo può interessarti nel caso in cui tu voglia sostenere energeticamente il quartiere, oppure, qualora tu faccia altri lavori.

Puoi detrarre, l'impianto fotovoltaico e tutti gli accessori, la manodopera, le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, il compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per perizie e sopralluoghi, l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori.

Se hai letto con attenzione, tra le spese detraibili, è presente la parcella del professionista. Difatti, per l'installazione di questo impianto, dovrai avvalerti di un ingegnere, architetto o geometra che rediga la pratica CILA e la relazione energetica "ex-legge 10" che attesta il rispetto della normativa sull'efficienza energetica.

Inoltre, solo se la fornitura dell'impianto è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto, quindi se l'impianto viene acquistato dalla ditta installatrice, avrai diritto ad un'IVA al 10% e non al 22%. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore con l'IVA al 22% e poi ti applicherà l'imposta al 10% (andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dello Stato):

I pagamenti dovranno avvenire attraverso bonifico parlante, un bonifico identico a quelli standard ma con causali specifiche. Molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente tra i servizi online della banca troverai questa opzione. Comunque, le corrette diciture delle causali sono le seguenti:

Causale: "Bonifico relativo a lavori edili che danno diritto alla detrazione prevista dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986 Pagamento fattura n. _____ del _____ a favore di _____ partita Iva _____ Beneficiario della detrazione _____ codice fiscale _____".

Importante! La detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia spetta a chi effettua il pagamento.

L'incentivo vale solo nel caso in cui, alla data della richiesta di detrazione, l'immobile sia "esistente", accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori, bisogna comunicare all'Enea la spesa sostenuta e le caratteristiche dell'impianto. Andrà indicato anche il codice pod per identificare l'utenza.

La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, tramite il bonus ristrutturazione potresti usufruire anche del bonus mobili.

Visto che in molti mi chiedono chiarimenti, l'impianto fotovoltaico non è ammesso alla detrazione fiscale volta al risparmio energetico ECOBONUS, nella misura del 65%. Così come il conto energia, i cui incentivi non sono stati più applicati dal 6 luglio 2013.

Altro incentivo, che in realtà non è un bonus, è la vendita o lo scambio sul posto. Ho voluto segnalarti questo meccanismo, poiché oltre ad ammortizzarti l'investimento iniziale, viene anche incentivato.

In pratica, potresti decidere di vendere l'energia elettrica che produci o di usufruire del servizio di scambio sul posto con convenzioni vantaggiose.

Quale pratica edilizia occorre?

L'installazione dei pannelli fotovoltaici è un intervento che ricade tra le opere in edilizia libera, e quindi che non necessitano di titolo per essere legittimate. Non occorre inviare nulla al Comune.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione alle normative locali e specialmente al fatto che l'immobile potrebbe ricadere in zona vincolata dalle Belle Arti. Prima di installare l'impianto, confrontati con il tuo professionista di fiducia.

Mentre, per quanto riguarda il Superbonus 110%, dovrai sicuramente depositare la CILAS: vedi approfondimento.

Sconto in fattura e cessione del credito.

La spesa ti verrà restituita in 5 anni per gli interventi realizzati nel 2021, e in 4 anni per gli interventi realizzati nel 2022, a meno che tu non ceda il credito alle imprese o agli intermediari finanziari. Nel primo caso, l'impresa pagherà al tuo posto tramite lo sconto in fattura, per poi recuperare i soldi come creditore d'imposta nei confronti dello Stato. A sua volta, l'impresa ha la facoltà di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito (banche ecc.) ed altri intermediari finanziari. Ma potresti by-passare questo passaggio, cedendo direttamente agli intermediari finanziari, come le banche (cessione del credito).

Sperando che l'articolo ti sia stato utile, ti consiglio la lettura dell'articolo sulle scelte e i prezzi del fotovoltaico.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nell'informativa cookie. Noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell'identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie accettando questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina o continuando a navigare in altro modo. Scopri di più